

TRIBUNALE PENALE DI

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

PROCEDIMENTO c..... n./....

Giudice dott.....

RELAZIONE PERITALE

Illustrissimo Signor Giudice,

1.

Il quesito. Svolgimento delle operazioni peritali. Considerazioni preliminari.

1.1 Con ordinanza di ammissione di incidente probatorio del..... ai sensi dell'art. 224 cod. proc. pen., il sottoscritto, è stato nominato perito nel procedimento penale contro.....

Nell'udienza del il quesito veniva così formulato:

Allo scrivente perito veniva concesso il termine di giorni, a decorrere dall'inizio delle operazioni peritali fissato per il..... per presentare relazione scritta ai sensi dell'art.227, ult. co., cod. proc. pen.

Attesa la complessità degli accertamenti da svolgere e la mole dei documenti da esaminare, il perito ai sensi dell'art. 227, co. 4, chiedeva una proroga di giorni che veniva concessa con provvedimento del Ulteriore proroga veniva concessa fino al Le operazioni peritali si sono svolte nei giornie sono durate mediamente tre ore e mezza ciascuna.

1.2 Il numero delle sedute peritali è stato; durante ciascuna seduta è stato steso apposito verbale; i verbali, redatti di pugno dal perito o dal coadiutore o da collaboratori di Studio (.....), i quali hanno scritto sotto dettatura, vengono allegati sub 1 alla presente relazione peritale. Tutti i verbali sono stati consegnati o spediti ai c.t.p., i quali hanno partecipato complessivamente a n. sedute.

A margine dei verbali compaiono brevi annotazioni poste dallo scrivente successivamente, in sede, cioè, di redazione del parere scritto. Tali annotazioni servono unicamente per evidenziare poste contabili od operazioni esaminate nel corso della seduta e per facilitare quindi la ricerca delle notizie contenute nel verbale.

In data all'indagato, appositamente interrogato, sono state chieste notizie a norma dell'art. 228, co. 3, cod. proc. pen., come è stato fatto constare nei verbali succitati.

1.3 La perizia, istituto che attiene alla tematica della prova nel processo penale (titolo II, capo VI, cod. proc. pen.), consiste in una raccolta di elementi di natura probatoria o meramente indiziaria, attinenti all'indagine preliminare, che il perito sottopone alla valutazione del Magistrato.

Il sottoscritto ritiene pertanto che il precipuo compito affidatogli sia quello di attenersi a elementi fattuali o materiali da ricercare, individuare, raccogliere ed esporre applicando la propria scienza di natura tecnica. Risultato di tale opera è quello di offrire al Magistrato una rappresentazione della realtà determinante ai fini dell'accertamento o no di un fatto che può costituire reato.

Il sottoscritto ritiene altresì doveroso portare a conoscenza del Magistrato tutti quegli elementi, emersi dall'indagine, che – sempre sulla base di un giudizio tecnico - possano costituire, facendo uso

di un criterio di alta probabilità e di ragionevolezza, informazioni utili a indirizzare, eventualmente in concorso con altre, l'attività di ricerca e valutazione delle prove da parte del Giudice.

Talvolta la valutazione tecnica di elementi materiali, la cui esistenza è certa oppure altamente probabile e ragionevole, non può prescindere da nozioni giuridiche o tecnico-giuridiche che possono, soprattutto nel campo del diritto fallimentare, societario e tributario, essere per alcuni controvertibili. Il sottoscritto perito, nel presentare i risultati dell'indagine esperita, ha specificato la natura e qualità degli elementi di informazione offerti alla S.V., distinguendo ogni volta il grado di certezza o incertezza che accompagna i vari pareri espressi, nonché le considerazioni tecniche da quelle tecnico-giuridiche, indispensabili queste ultime per la valutazione delle prime. Tale metodologia consente al perito di dare la più esauriente risposta possibile al quesito posto e al Giudice di valutare criticamente le prove e gli indizi offerti e di utilizzare gli elementi fattuali raccolti anche in chiave diversa da quella che al perito sembra essere appropriata.

In sostanza il perito ha voluto sottolineare ogni volta gli eventuali limiti delle proprie risultanze in modo da rendere più agevole la funzione del Magistrato quale *peritus peritorum*.

Per quanto concerne eventuali reati commessi dall'indagato, il peritosi è limitato a prospettare ipotesi e non a esprimere giudizi; ciò perché egli ha, nella materia penale, in assoluto una carenza istituzionale oltre a una insufficiente competenza tecnica.

2.

Lo scrivente perito del Giudice ritiene di aver portato a termine l'incarico affidatogli. Rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o ulteriore indagine e ringrazia la S.V. per la fiducia accordatagli.

Con profonda osservanza.

.....,

Il perito del Giudice

(dott.....)

Allegati:

sub 1 - n. .. verbali delle operazioni peritali con i rispettivi allegati

(Esente da imposta di bollo ex art. 3, tabella all. B, D.P.R. 642/1972)